

**“LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI TUTELATI:  
IL DANNO PSICHICO ED ESISTENZIALE.  
IL RUOLO DELLO PSICOLOGO”**

Dr.ssa Ingrid Petracca

## Indice

### Prefazione

### Capitolo 1

1.1	Introduzione.....pag.	3
1.2	Evoluzione giuridica del danno psichico ed esistenziale.....pag.	4
1.3	La responsabilità e il nesso di causalità.....pag.	5
1.4	Le tipologie di danno alla persona.....pag.	5
1.5	L'evolversi delle pronunce .....pag.	8
1.6	Il ritorno alle origini.....pag.	12
1.7	...fortunatamente solo una parentesi.....pag.	13
1.8	Il nuovo art. 2059.....pag.	14
1.9	Le varie ordinanze a favore e contro il danno esistenziale.....pag.	16
1.10	Cassazione n. 6732/2005 e Sezioni Unite 2006.....pag.	18
1.11	Ancora Sentenze.....pag.	19
1.12	L'incertezza.....pag.	20

### Capitolo 2

2.1	Il ruolo dello psicologo in ambito forense.....pag.	22
2.2	Metodologie valutative.....pag.	23
2.3	I tests.....pag.	26

### Conclusioni

## *Prefazione*

L'argomento trattato in questa tesina è stato da me scelto tra una vasta gamma di argomenti possibili all'interno del "Corso di Formazione in Psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense" dell'Associazione Italiana Psicologia Giuridica (AIPG), tenutosi a Roma nell'anno 2008 (Gennaio- Giugno 2008).

Ciò che mi ha affascinato fin da subito è la "sfida" lanciata dall'individualità umana al mondo così schematico del diritto e la capacità di modificarne la rigidità, al fine di adattarlo, seppur con fatica, al carattere soggettivo e personale della risposta agli eventi traumatici della vita di ogni uomo.

Proprio questa schematicità accompagnata alla specificità del danno in ambito giuridico ha fatto sì che tali modifiche non fossero effettuate in un breve periodo ma che ancora se ne debba discutere.

Non nascondo di aver trovato un po' di difficoltà nello scegliere il materiale necessario alla stesura di questo elaborato, in quanto, da quando si è iniziato a parlare di danno psichico prima ed esistenziale poi, ci sono state tutta una serie di pronunce da parte delle competenti autorità giudiziarie, sia di merito che di legittimità, complesse ed articolate, ognuna importante per qualche aspetto particolare trattato e, non potendole citare tutte, mi sono trovata davanti alla scelta di inserirne alcune e non altre, sempre con il dubbio di aver mancato di dire qualcosa.

Alla fine però, spero di aver almeno delineato un quadro d'insieme sull'argomento trattato e di aver dato buoni spunti per successivi approfondimenti.

# Capitolo 1

## 1.1 Introduzione

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.  
(*art. 2 Costituzione Italiana*).

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (*art. 32 Costituzione Italiana*).

Scrivevano così i padri Costituenti nel lontano 1946, quando, anticipando i tempi, con lungimiranza avevano compreso la complessità e la molteplicità degli aspetti che riguardano la persona. Questi articoli della Costituzione italiana, come gli altri in altri ambiti, ci avvicinano senza ombra di dubbio agli argomenti che andremo a trattare sul danno psichico ed esistenziale, argomenti che ancora non hanno una normativa forse a causa della non sempre organicità dei disturbi arrecati da questo tipo di danno sull’individuo che lo subisce.

Una tra le sentenze che vanno a definire il danno esistenziale recita: *“Il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato, non costituisce una voce né una componente del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte. Ne consegue che la domanda proposta per*

*la prima volta in appello costituisce domanda nuova, come tale inammissibile*". (Sez. III civile, Sentenza 6 Febbraio 2007 n. 2546).

## **1.2 Evoluzione giuridica del danno psichico ed esistenziale**

Negli ultimi anni, nel panorama complessivo della cultura giuridica mondiale ci si è sempre più concentrati sulla categoria dei danni non patrimoniali (principale distinzione da fare è quella tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali) ed i contrasti all'interno del "formante dottrinale" si sono sempre più acuiti a causa del riconoscimento del cosiddetto "danno esistenziale", in origine promosso dai giudici di merito e di pace, ma non dai giudici di legittimità.

I fautori del danno esistenziale si sono presentati come gli unici innovatori, nella linea di una completa "depatrimonializzazione" diffusa ormai anche nelle trame della responsabilità civile, allo scopo di tutelare la persona del danneggiato anche fuori dai confini dell'integrità psicofisica.

L'opinione contraria si formava sulla superfluità della voce "danno esistenziale" e sull'inopportunità di creare una duplicato del danno non patrimoniale, posto che la natura degli interessi tutelati dalla nuova categoria del danno esistenziale non si presentavano dissimili da quelli compresi in tale antica categoria. C'è ancora chi non crede che il danno esistenziale sia distinto rispetto al danno non patrimoniale e chi ancora attribuisce dignità di terza voce accanto al danno biologico e a quello non patrimoniale.

Purtroppo, ci troviamo ancora di fronte ad una mancanza normativa che si cerca di colmare attraverso le varie interpretazioni giurisprudenziali.

## **1.3 La responsabilità e il nesso di causalità**

Il sistema giuridico obbliga al risarcimento del danno ingiusto, cioè obbliga il responsabile ad offrire al danneggiato un qualche compenso per il danno subito, una sorta di ristoro che possa compensarlo per l'offesa ricevuta. La responsabilità è

la soggezione necessaria ed inderogabile della persona alle conseguenze del proprio comportamento contrario ad un dovere giuridico.

La responsabilità può essere diretta quando coinvolge colui che ha commesso il fatto e indiretta o vicaria o per fatto altrui quando coinvolge genitori, tutori, proprietari del veicolo, committenti....

L'art. 2043 c.c. riprende il principio del diritto romano *neminem laedere*, alla luce del quale il comportamento umano sia esso commissivo (un fare) che omissivo (un non fare), non deve ledere con le sue conseguenze, l'altrui sfera giuridica:

*Art. 2043 c.c.:* Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La legge consente la possibilità di risarcire il danno in due modi diversi: in forma specifica (restituendo al danneggiato il bene riparato o un bene uguale a quello danneggiato) o per equivalente (una somma in denaro che gli consenta di acquistare un bene o dei servizi in qualche modo equivalenti al valore del bene perduto, che lo possano consolare quindi del danno subito).

All'interno dell'art. 2043 è necessario individuare il nesso di causalità fra comportamento e danno causato/subito, e per valutare ciò possiamo riferirci ad almeno tre teorie sul nesso di causalità:

- teoria della *condicio sine qua non* o dell'equivalenza delle cause o della causalità materiale (il comportamento umano ha posto in essere un antecedente indispensabile per il verificarsi dell'evento);
- teoria della causalità adeguata o della regolarità causale (un evento può essere considerato effetto di una condotta umana se ne è la conseguenza normale);
- teoria della causalità giuridica (la responsabilità è esclusa per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato comunque esposto).

La sistematizzazione dell'attuale modello risarcitorio è avvenuta attraverso un percorso lento ma costante che ha coinvolto parallelamente la dottrina e la giurisprudenza avvicinandole quanto più possibile alle problematiche reali di vita

degli individui vittime di illeciti, contestualizzando di volta in volta il danno subito alle reali condizioni di vita del danneggiato.

#### 1.4 Le tipologie di danno alla persona

Per iniziare ad affrontare le tipologie di danno psichico ed esistenziale nel loro *excursus* storico- giuridico non si può prescindere dal parlare del primo danno alla persona riconosciuto a livelli giurisprudenziale ossia il danno biologico, né tanto meno dal distinguere tra le varie tipologie di danno ad esso in qualche modo collegate, quali: il danno psichico, il danno morale e il danno esistenziale, dandone una breve definizione. Questa necessità nasce dal fatto che esiste una difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subiti dalla persona a livello psichico a causa della presenza di caratteristiche apparentemente simili.

Il concetto di danno biologico (Milizia, 2003) “comprende ogni modo d’essere e potenzialità dell’essere umano, comprese le manifestazioni dell’individuo afferenti la sfera relazionale, le attività ricreative e del tempo libero. In virtù di tale ampio concetto, è ormai pienamente accolta in dottrina e in giurisprudenza la teoria della non staticità del danno biologico, considerandone due componenti:

- danno evento: consistente in un vero e proprio trauma psichico e che rappresenta il presupposto stesso del danno (il fatto illecito);
- danno conseguenza: che consiste nella trasformazione peggiorativa delle condizioni di vita del danneggiato, conseguenza diretta e immediata del trauma (disturbi peggiorativi di aspetti specifici che incidono sulla personalità)”.

Il **danno biologico** consiste quindi nella modificazione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico- relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.

Il **danno psichico** è la “compromissione durevole di una o più funzioni della personalità (intellettive, affettive, emotive, volitive, di capacità di adattamento e di

adeguamento, di relazionarsi con gli altri) che possono giungere fino a condotte devianti, etero o auto aggressive, e che incide o non incide, anche sul reddito lavorativo” (Introna, 1998).

Il **danno esistenziale** comprende invece qualsiasi evento che, per la sua incidenza negativa sul complesso dei rapporti della persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull’esistenza di questi, pur senza arrivare a creargli una malattia di tipo psichico. “...*Al danno esistenziale vanno poi ricondotte anche altre figure di danno già riconosciute dalla giurisprudenza: tra queste si evidenziano il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità familiare, il danno alla serenità sessuale, con esclusione degli aspetti medico legali afferenti al danno biologico...*” (Sentenza del Tribunale Penale di Locri n. 462 del 06/10/2000).

Il **danno morale** o anche detto “lutto fisiologico” fa riferimento ad “uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le capacità di relazionarsi con l’esterno. Il danno morale in sintesi viene tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo e transeunte (di passaggio), causato dall’atto illecito. Il danno morale, più esattamente viene identificato con la sofferenza, cioè con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dall’evento dannoso” (Toppetti, 2005).

Come sottolinea Toppetti (2005) “una risposta patologica, infatti dipende da numerosi fattori, tra cui le condizioni mentali del carattere e della personalità della persona nel momento del verificarsi dell’evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l’evento all’interno della storia della propria vita, il significato personale che la persona attribuisce a quell’evento”.

## 1.5 L’evolversi delle pronunce

In riferimento a quanto detto ci sembra importante sottolineare come qualche sentenza abbia portato a ritenere che la sindrome depressiva causata o solo concausata dalla morte di un familiare costituisca un danno biologico di natura psichica, immediatamente risarcibile, anche nell’ipotesi in cui i disturbi non sono



tali da determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche, configurando così il cosiddetto danno morale. Ciò significa che viene valutato anche il danno morale all'interno del danno biologico, allorché le condizioni di vita, per la sofferenza subita si modificano in senso negativo.

La Sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale è di particolare interesse per l'introduzione del danno psichico tra le voci risarcitorie del danno alla persona:

*“...Orbene, conclude il giudice a quo, coordinando le motivazioni di queste due sentenze, appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla salute soltanto in conseguenza di reato, sia per la violazione dell'art. 32 Cost. (mancata tutela negli altri casi del diritto alla salute) e sia per la violazione dell'art. 3 Cost. (tutela differenziata del diritto alla salute a seconda che le lesioni derivino da un reato o da illecito civile).*

*2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 24, primo comma, e 32, primo comma, Cost., è stata proposta dal Tribunale di Salerno, con ordinanza del 4 dicembre 1981. Osserva il Tribunale di Salerno che, dopo la ricordata sentenza n. 88 del 1979, l'indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, ed accolto anche dalla Cassazione, è nel senso del riconoscimento del danno c.d. biologico quale danno che, prescindendo dalle ripercussioni reddituali o patrimoniali, deriva direttamente dalla lesione psico - fisica subita dal soggetto, in sé autonomamente considerata. Non sembra peraltro dubitabile che tale danno, appunto perché svincolato dalla effettiva incidenza reddituale o patrimoniale, è da ricomprendere nella categoria dei danni non patrimoniali, i quali però, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., sono risarcibili soltanto nei casi espressamente determinati dalla legge, e cioè sostanzialmente nel caso di cui all'art. 185 cod. pen. (danni derivanti da reato) ed in quello di cui all'art. 89, comma secondo, cod. proc. civ. Senonché, continua il giudice a quo, è anche evidente che, trattandosi di danno incidente sul diritto fondamentale alla salute, non può bastare la previsione di risarcibilità del danno derivante da fatto - reato, perché ne resterebbero ingiustificatamente escluse l'ipotesi di danno derivante da mero illecito civile e quella di applicazione dei criteri di colpa presunta. Pertanto l'art. 2059 cod. civ.*

*può ritenersi in contrasto sia con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quelli all'integrità fisica e, in genere, alla salute, sia con l'art. 24, comma primo, Cost., che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, fra i quali, evidentemente, anche quelli "biologici" anzidetti, e sia, infine, con l'art. 32, primo comma, Cost., essendo il fondamentale ed inalienabile diritto alla salute, sotto l'aspetto del danno biologico, inammissibilmente conculcato dalla disposizione in esame...”.*

Con questa sentenza si registrò un intervento definitivo in materia di danno alla salute, definito come “menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza (danno patrimoniale) ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”..

Una definizione più complessiva del danno biologico si ha con la Sentenza della Corte Cost. n. 356/91: “ *Il principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato, che sussiste a prescindere dall'eventuale perdita o riduzione di reddito e che va riferito alla integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività. Le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla vita spirituale, culturale affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”.*

La sentenza 372/94 conclude ancora “*il danno alla salute è qui il fatto terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia temporaneo, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente”.*

Altra sentenza ritenuta importante è la n. 13340 del 1999 della Corte di Cassazione che conclude affermando “*la sussistenza di danno biologico non soltanto in presenza di una lesione che abbia prodotto postumi permanenti, ma anche in presenza di lesioni che abbiano*

*causato uno stress psicologico*”.

Sentenza ritenuta cardine in materia di danno psichico è quella della Corte di Cassazione n. 4783/2001 che conclude affermando *“nel danno psichico non è il solo fatto durato a determinare la patologia, ma è la stessa intensità della sofferenza e della disperazione”*.

Con questa sentenza si passa ad allargare il concetto di danno psichico, comprendendo nel giudizio anche il danno morale e il danno esistenziale.

Si incomincia a parlare di danno esistenziale negli anni '90: pacificati gli animi sul tema del danno biologico, si affermò che *“non si vive di sola salute”* (P. Cendon). Il danno esistenziale si esplicita come la lesione dei valori costituzionali inerenti la persona in tutte le sue manifestazioni di vita, diverse dalla lesione della salute.

Il quesito ricorrente nelle aule di giustizia è: quale qualificazione dare al danno esistenziale? È un danno patrimoniale ex art. 2043 c. c.? Oppure è un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e perciò risarcibile *“solo nei casi previsti dalla legge”*?

La dottrina si divide subito in tre schieramenti. Secondo una prima ricostruzione proposta dalla cosiddetta scuola pisana (Ponzanelli, Busnelli) la risarcibilità del danno esistenziale deve passare per il vaglio dell'art. 2059 c.c., ma solo se tipicamente previsto e sono risarcibili solo i danni che hanno una certa rilevanza e consistenza.

Gli autori della cosiddetta scuola triestina (Cendon e Ziviz) ritengono invece che il danno esistenziale sia un'esplicazione del danno biologico e pertanto vada risarcito secondo i criteri individuati nell'art. 2043 c.c., letto in combinato con l'art. 32 e le norme costituzionali a tutela della persona.

La scuola torinese, invece, afferma l'autonomia concettuale e risarcitoria del danno esistenziale: si ritiene che il danno esistenziale sia un danno evento, ovvero una lesione in sé dei valori costituzionali, e quindi risarcibile a prescindere da ripercussioni concrete (ex art. 2043 c.c.) ossia da danni conseguenza.

Il danno esistenziale entra nella Corte di Cassazione nel 2000 con la nota sentenza n. 7713: è la prima volta che i giudici di legittimità disquisiscono sulla possibilità di attribuire un risarcimento del danno che sia sostanzialmente differente dal danno biologico Il caso specifico riguardava il reato di violazione degli obblighi familiari

(ex art. 570 c.p.) ed il danno lamentato consisteva nella lesione dei valori familiari in particolare nel rapporto padre figlio. Si affermò il risarcimento combinando tra l'art. 2043 c.c. (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) e le norme Costituzionali (artt. 2-29).

Alla domanda di spiegare quale fosse il danno esistenziale si rispose "ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento; e ciò anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima. Tale particolare categoria di danno è risarcibile - se di natura extracontrattuale - ex art. 2043 c.c. e si pone come terzo rispetto al danno patrimoniale ed a quello morale".

## **1.6 Il ritorno alle origini**

Nel 2003 il danno esistenziale risarcibile come per art. 2043 c.c. viene a modificarsi. In particolare il 31 maggio 2003 quando la Cassazione con due sentenze gemelle le n. 8827 e 8828 riporta il danno esistenziale ad essere risarcito come danno patrimoniale economicamente valutabile attraverso un esame comparato della consistenza del patrimonio prima e dopo il fatto illecito.

Muore il danno alla persona così come delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/1986: si torna pertanto a parlare solo di danno patrimoniale o non patrimoniale.

Il danno esistenziale, così ragionando rientra nell'alveo dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.. Secondo quanto affermato dalla Cassazione la tassatività dei casi risarcibili ex art. 2059 c.c. deve esser riletta alla luce delle norme costituzionali: *"...il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura*

*un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale*” (Cass. 8827/03).

La Cassazione ha così stabilito che "il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona"

Si afferma una tutela al danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

Le sentenze del 2003 parlano apertamente del danno esistenziale, ma preferiscono non usare tale nomenclatura; sottolineando che "non sembra proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica".

Si parlerà solo di danno biologico in quanto "il danno biologico non è configurabile se manchi una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica: in tal senso si è orientato il legislatore con gli artt. 13 del decreto legislativo 23.2.2000 e 5 e 38 della legge 57/01, prevedendo che il danno biologico debba essere suscettibile di accertamento o valutazione medico-legale".

## **1.7 ...fortunatamente solo una parentesi...**

Alcuni mesi dopo le sentenze gemelle del 2003 la Corte di Cassazione si pronunciò nuovamente con la sentenza n. 233 che menzionerà espressamente la “nuova” categoria di danno “tributandogli, in seno al nuovo art. 2059 c.c., un espresso riconoscimento, anche semantico, al fianco del danno biologico e del danno morale subbietivo, in un sistema risarcitorio dei danni ormai definitivamente riconosciuto come sistematicamente bipolare (danno patrimoniale/danno non patrimoniale) e sottosistemicamente pentapartito (lucro cessante/danno emergente, da un canto;

danno morale subbiettivo/danno biologico in senso stretto/danno "derivante da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti", dall'altro).

Il giudice delle leggi, difatti, diversamente dalla Corte Suprema, discorre espressamente di un "danno, spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona diversi da quello all'integrità psichica e fisica della persona conseguente ad un accertamento medico, ex art. 32 della Costituzione" (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712).

### **1.8 Il nuovo art. 2059**

Alla luce di quanto esposto, in questo periodo la dottrina si interroga sul ruolo sistematico dell'art. 2059 c.c.. Si afferma giustamente che l'art. 2059 c.c. non costituisce un'ipotesi autonoma di danno, avente caratteristiche proprie. Pertanto il nostro sistema risarcitorio prende come riferimento per il risarcimento del danno subito l'art. 2043 c.c. che sintetizza e descrive gli elementi necessari perché possa esserci un danno risarcibile, ed è caratterizzato dal requisito dell'ingiustizia.

A completamento della tutela risarcitoria del danneggiato vi è l'art. 2059 che seleziona i danni non patrimoniali, limitandoli "ai casi previsti dalla legge".

Fulcro dell'intero sistema risarcitorio e criterio di selezione dei danni risarcibili è, in entrambe le ipotesi, l'ingiustizia del danno subito.

Si è assistito ad un appannamento dell'accertamento rigoroso del requisito dell'ingiustizia del danno, soprattutto da parte della giurisprudenza di merito e dei giudici di pace laddove si è dato il via al risarcimento dei danni micro-esistenziali: qualsiasi lesione (anche a valori dubbiamente costituzionali) ha portato ad un risarcimento del danno.

Si vedano i casi danno da intasamento della cassetta delle lettere (G.d.p. Bari sent. 22 dicembre 2003); danno da ritardato allacciamento della linea telefonica (G.d.p. Roma sent. 11 luglio 2003); danno da spamming telefonico (G.d.p. Napoli sent. 29 maggio 2005); danno da black out elettrico (G.d.p. Caserta sent. 10 maggio 2005);

danno da cattivo taglio dei capelli (G.d.p. Catania sent. 25 aprile 2003); danno da smarrimento del bagaglio (G.d.p. Massa sent. 17 novembre 2003); danno da illegittima contravvenzione (G.d.p. Roma sent. 15 novembre 2003); danno da accanimento fiscale (Trib. Venezia 19 marzo 2007); danno da ritardo aereo (G.d.p. Bari sent. 7 novembre 2003). (sul punto ampiamente si rinvia a C. Venditti, Il danno da stress alla luce della giurisprudenza recente, Focus Altalex Massimario agg. del 5.3.2008).

Una parte della dottrina (Busnelli; Ponzanelli) ha perciò ritenuto di selezionare i danni (esistenziali) risarcibili in base alla gravità dell'offesa arrecata.

Altra tesi rifiuta nettamente tale ricostruzione perché inserisce un requisito non richiesto dal legislatore, e altera i criteri normativi di accertamento del danno risarcibile.

In tali ipotesi si utilizza lo strumento risarcitorio non quale ricomposizione del danno subito (teoria della funzione riparatoria del risarcimento), perché il danno non è ingiusto; lo strumento risarcitorio è visto quale sanzione alla lesione provocata sulla scia dei punitive damage previsti in altri ordinamenti, ma non nel nostro sistema risarcitorio.

Pertanto non ogni lesione di una situazione giuridica soggettiva, quale evento in sé è risarcibile (danno evento); ma solo quelle lesioni che producono un danno (conseguenza) che sia qualificabile come ingiusto ovvero contra ius, e cioè lesivo di un diritto soggettivo (assoluto).

Vale la pena ricordare l'insegnamento di Cassazioni Sezioni unite n. 500/1999, secondo cui "l'art. 2043 c.c. prevede l'obbligo del risarcimento del danno quale sanzione per una condotta che si qualifica come illecita, sia perché contrassegnata dalla colpa del suo autore, sia perché lesiva di una posizione giuridica della vittima tutelata da altra norma primaria; l'ingiustizia menzionata dall'art. 2043 c.c. è male riferita al danno, dovendo piuttosto essere considerata attributo della condotta, ed identificata con l'illiceità, da intendersi nel duplice senso suindicato; la responsabilità aquiliana postula quindi che il danno inferto presenti la duplice

caratteristica di essere *contra ius*, e cioè lesivo di un diritto soggettivo (assoluto), e non *iure*, e cioè derivante da un comportamento non giustificato da altra norma”.

In ordine all’esistenza stessa del danno esistenziale sono andate fronteggiandosi, negli ultimi anni, due contrapposte scuole di pensiero, definite, rispettivamente, "esistenzialista" e "anti-esistenzialista".

### **1.9 Le varie ordinanze a favore e contro il danno esistenziale**

In una ordinanza di rimessione della III sez sottolinea che si è assistito, “in dottrina e in giurisprudenza, ad ulteriori ripiegamenti, a reiterati (e non di rado preconcepi) arroccamenti su posizioni nuovamente contrapposte, quasi che il danno esistenziale, nuova categoria meta-giuridica di pensiero, dovesse corrispondere all’idea che ciascuno degli interpreti dell’illecito civile si era comunque formato "a priori", piuttosto che rappresentare il terreno di coltura e di analisi, sul piano positivo di una nuova categoria di danno del terzo millennio”.

Sia la I sezione, sia la sezione lavoro in materia di mobbing (rispettivamente, con le sentenze 9009/2001 e 7713/2000) ha ricondotto il danno esistenziale a "tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa)": al pari dei pregiudizi alla salute, i pregiudizi attinenti alla dimensione esistenziale, comprensivi dei "disagi e turbamenti di tipo soggettivo", non potevano ritenersi privi di tutela risarcitoria sulla scorta della "lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile".

Secondo tale impostazione la categoria del danno esistenziale rendeva risarcibile ogni pregiudizio, anche solo soggettivo, che riguardasse la sfera della persona e derivasse dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante: “l’art. 2043 c.c. correlato agli artt. 2 e seguenti della Costituzione, va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività



realizzatrici della persona umana" (così, testualmente, la sentenza 7713/2000). Unico limite posto, sotto il profilo naturalistico, ai pregiudizi risarcibili a titolo di danno esistenziale era costituito dalla rilevanza del "mero patema di animo interno" siccome distinto dai disagi e turbamenti di tipo soggettivo: il danno esistenziale si poneva quindi, in tale prospettiva, come una sorta di "danno morale civilistico".

In questo senso due pronunce della III sezione, sono di segno radicalmente opposto rispetto a quelle più su ricordate. In tali decisioni è sposata la tesi espressamente contraria alla figura del danno esistenziale: si tratta di Cass. 15449 del 2002 e Cass. 15022 del 2005.

Secondo la Cassazione 15449 del 2002 e, soprattutto, Cass. 15022 del 2005, i principi applicabili al tema del danno non patrimoniale dovevano ritenersi quelli secondo cui:

- a) mentre per il risarcimento del danno patrimoniale il riferimento al "danno ingiusto" comporta una atipicità dell'illecito ex art. 2043 c.c. di risarcibilità degli interessi legittimi, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile;
- b) la lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. limita oggi il risarcimento dei danni non patrimoniali ai casi previsti dalla legge ed a quelli di lesioni di specifici valori costituzionalmente garantiti della persona;
- c) di conseguenza, appare illegittimo ogni riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. perché questo comporterebbe la atipicità anche del danno non patrimoniale;
- d) quanto, poi, al risarcimento del danno da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, questo sarebbe legittimo perché il relativo interesse si concreta nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 Cost.: essa si colloca nell'area del danno non patrimoniale e si

distingue sia dall'interesse al bene "salute" (protetto dall'art. 32 e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico) sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 della Costituzione e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).

### **1.10 Cassazione n. 6732/2005 e Sezioni Unite 2006**

Nell'ottica dell'adozione di una posizione per così dire "intermedia" (pur non discorrendo espressamente di danno esistenziale), merita menzione la pronuncia di cui a Cass. 6732/2005, secondo la quale la lesione di diritti inviolabili o fondamentali e di interessi giuridici protetti perché inerenti a beni della vita o essenziali per la comunità, come l'habitat, l'inquinamento, l'ambiente di lavoro, comporta una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale, ma, ciononostante, la lesione della reputazione dell'imprenditore derivante dall'illegittimo protesto, in quanto incidente su valori fondamentali della persona, determina, un danno non patrimoniale che risulta risarcibile anche in assenza dell'accertamento di un fatto reato (ex art. 2059).

Autorevole conferma della riorganizzazione del sistema aquiliano è fornito nella sentenza delle sezioni unite del marzo 2006 che, sia pur in relazione ad una specifica e peculiare vicenda come quella del demansionamento e della dequalificazione di un lavoratore subordinato, ha affermato che "il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro è tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione"; specificando che tale danno consiste "in ogni pregiudizio che l'illecito (datoriale) provoca sul fare a-reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"; aggiungendo che "peraltro, il danno esistenziale si

fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore propria del cd. danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio".

### **1.11 Ancora Sentenze**

Dopo la decisione delle Sezioni Unite del 2006 molti in dottrina ritenevano che il sistema risarcitorio fosse stato definitivamente esplorato e pacificato.

Con due successive sentenze Cass. 17.7.2006 n. 15760; Cass. 9.11.2006 n. 23918 si rimette in discussione l'esistenza ontologica del danno esistenziale. Si ripropone la tesi anti-esistenzialista sottolineando che "ai fini dell'art. 2059 c.c., non può farsi riferimento ad una generica, categoria di "danno esistenziale", poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale".

Secondo tali decisioni "mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporta un'atipicità dell'illecito, come esattamente affermato a seguito degli arresti della Sentenza della Cassazione. nn. 500 e 501 del 1999, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, infatti la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge".

Pertanto il danno esistenziale da demansionamento, così come affermato dalle S.U. 2006, sarebbe ristretto entro la circoscritta dimensione del rapporto contrattuale, tale essendo stata la fattispecie in concreto portata all'attenzione delle sezioni unite della corte e risolta con la sentenza del marzo 2006. Sarebbe, pertanto, identificabile un danno esistenziale da rapporto contrattuale - quale quello di lavoro, che ripete la sua ragion d'essere dall'art. 2087 - e un danno da illecito extracontrattuale non definibile come "esistenziale", perché "ai fini dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale dagli incerti e non definiti confini.

## 1.12 L'incertezza

La Sezione remittente coglie l'occasione per ottenere conferme sul riassetto del sistema risarcitorio. Infatti la rivoluzione del 2003 è stata fatta dalla III sez. e, oltre l'avallo di Corte Costituzionale 233/2003 manca l'autorizzazione definitiva delle Sezioni Unite, essendo controverso l'intervento delle Sezioni Unite nel 2006 sul demansionamento.

La necessità di certezza, si traduce così, nella richiesta di conferme sui seguenti punti d'analisi:

Le sezioni unite sono altresì chiamate a dare conferma (o, eventualmente, a precisare o modificare), sulla base della propria stessa giurisprudenza, in ordine ad alcune ulteriori proposizioni, che possono così sintetizzarsi:

- 1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c., quello non patrimoniale secondo il combinato disposto degli artt. 2043 e 2059;
- 2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due sottovoci del lucro cessante e del danno emergente;
- 3) la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto, dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo;
- 4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da "valori/interessi costituzionalmente protetti" il secondo) ma funzioni diversificate (anche per volontà del legislatore ordinario), con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie;
- 5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell'illecito;

- 6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire, mai destinata all'obbiettiva esteriorizzazione;
- 7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di legge (art 2059 c.c.);
- 8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente tutelati (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto per l'una quanto per l'altra categoria di danno, come si legge testualmente nella sentenza 8828/2003 della S.C.);
- 9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel nostro sottosistema civilistico, "danni in re ipsa".

## Capitolo 2

### 2.1 Il ruolo dello psicologo in ambito forense

Parallelamente al riconoscimento, in ambito giurisprudenziale, dei danni alla persona, e per la necessità di distinguere tra danni reali e non reali, nasce l'esigenza di individuare delle nuove figure professionali (accanto a quella già esistente del medico- legale per perizie riguardanti la salute fisica del danneggiato) che possano aiutare i giudici a districarsi all'interno di una materia in cui sono meno preparati.

Per quel che riguarda quindi il **ruolo dello psicologo** in ambito giuridico esso è regolamentato innanzitutto, come qualsiasi professionista iscritto ad un Albo Professionale, alle norme relative al Codice Deontologico di riferimento (Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, approvato per referendum il 17 Febbraio 1998) e nello stesso tempo a quelle del nostro Codice Civile, Penale, e Canonico, a seconda del luogo dove si opera (Tribunale Civile o Tribunale Penale). In ambito civilistico parliamo di Consulenza Tecnica, sia essa d'Ufficio (quando a richiederla è il Giudice) o di parte (quando a richiederla è una delle parti in causa del procedimento).

Nell'ambito penale ai periti, nel momento in cui viene conferito l'incarico, viene chiesto l'impegno formale di "adempiere al proprio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali (art. 226 c.p.p.); in quello civile di "bene e fedelmente adempiere le funzioni loro affidate al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità" (art. 193 c.p.c.).

Non sono previste analoghe formalità nel conferire un incarico peritale in ambito canonico (Can 1574- 1581) ferma restando l'attenta selezione dei periti.

Come emerge chiaramente dalle norme di procedura, la dichiarazione è personale e comporta la consapevolezza da parte del perito di una assunzione di responsabilità morale e giuridica.

Le violazioni giuridiche di tale impegno sono rappresentate dal falso in perizia (art. 373 c.p.) e, in ambito penale, dalla rivelazione indebita di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). Non esiste nei codici un analogo obbligo di legge per quanto riguarda i consulenti delle parti, tranne gli adempimenti di cui all'art. 222, comma 1, c.p.p. e quanto stabilito dal Canone 1581 del Codice di Diritto Canonico (le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all'esecuzione della perizia, possono poi sempre presentare la loro relazione). I Consulenti delle parti possono assistere al conferimento dell'incarico al perito, possono presentare al giudice e/o ai periti, richieste osservazioni o riserve; partecipare alle operazioni peritali; chiedere integrazioni e/o modifiche ai quesiti; proporre al perito specifiche indagini; partecipare alle udienze disposte dal giudice.

Se nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, possono esaminare le operazioni esaminate in precedenza e, in ambito penale richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. Fuori dai casi della perizia possono compiere accertamenti autonomi, presentando memorie al committente (artt. 230 e 233 c.p.p.).

Le violazioni morali discendono direttamente dall'inosservanza dei codici deontologici che vincolano l'attività clinica di psicologi e psichiatri e ne costituiscono, come in precedenza accennato, la cornice generale. Esse valgono anche per i consulenti delle parti.

## **2.2 Metodologie valutative**

Per quanto riguarda le **metodologie valutative** occorre ricordare che la valutazione del danno psichico e di quello esistenziale devono tenere distinti gli aspetti del risarcimento del danno organico che avviene tramite l'applicazione di tabelle percentuali.

L'evento psicolesivo deve essere innanzitutto dimostrato "Nessun disturbo psichico si realizza senza il concorso di fattori legati alla specificità naturale dell'individuo. Sarà pertanto la norma il tener conto di concause preesistenti all'evento, tenere conto cioè di tutta la gamma delle condizioni e dei fattori legati alla peculiare individualità del soggetto e che entrano in una criteriologia sistemica di causalità plurifattoriale integrata" (Ponti G. e Merzagora I., *Psichiatria e giustizia*, 1993).

La prassi operativa vuole che per valutare la consistenza del trauma occorre un'analisi approfondita del soggetto danneggiato/ vittima attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti specifici, quali il colloquio anamnestico integrato con l'analisi di eventuali atti o certificazioni, i colloqui clinici e l'osservazione, l'utilizzo di test di livello, di personalità e proiettivi, al fine di valutare sia eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, ma anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, nonché i meccanismi difensivi, avendo così la possibilità di mettere in evidenza eventuali modificazioni della personalità nel corso del tempo e in seguito a modificazioni indotte da eventi esterni.

Il tipo di quesito che viene posto dal giudice al C.T.U. è:

“ Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti della causa,

- condotti colloqui clinici con l'interessato
- acquisito dal medesimo ed eventualmente da altri informatori significativi (ad es. parenti, colleghi insegnanti ecc...) ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute attuale e pregresso
- valutato il grado di benessere attuale e pregresso, individuale e relazionale, anche mediante l'uso di strumenti di prova e misurazione (test, reattivi, questionari) cui sottoporre Tizio o a seguito di colloqui con informatori significativi
- consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative (es. documentazione di prescrizioni, visite o degenze)
- sentiti i consulenti delle parti

dica



- 1) Se vi sono state per il Sig. ....conseguenze di ordine psicologico o psicopatologiche causate dalla “morte di X”
- 2) In caso affermativo, precisi il C.T.U. se dette conseguenze abbiano inciso sulle capacità di svolgimento della vita di relazione e delle attività quotidiane, quantificando l'eventuale sussistenza di incapacità temporanea e/o di postumi permanenti
- 3) Se, in assenza di qualsiasi elemento di rilevanza patologica casualmente connesso con la “morte di ....” si siano comunque determinate, a carico del soggetto esaminato ed in via di causalità adeguata menomazioni del suo modo di essere, del suo stato di benessere, delle sue consuete ed abituali attività relativamente al riposo, allo svago, alla serenità, agli interessi individuali e relazionali, alle capacità realizzatrici di sé.”.

Il Consulente deve quindi arrivare a comprendere, attraverso i mezzi a sua disposizione, se nel soggetto preesistano o meno disturbi psichici (con causalità), la loro oggettivazione e quantificazione (preesistente all'evento lesivo), la descrizione delle abilità sociali preesistenti all'evento traumatizzante e del livello di integrazione del soggetto in esame nel sociale, l'eventuale identificazione della personalità premorbosa/sana, l'analisi del momento e del tipo di cambiamento sopravvenuto. Per poi arrivare al modo di vivere il presente del soggetto, con l'individuazione delle linee di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento, l'analisi della motivazione al miglioramento o al mantenimento dello stato attuale o al peggioramento, la valutazione dell'efficacia lesiva di quell'evento psicotraumatizzante sul soggetto che si sta esaminando. Ancora molto importante è l'analisi del momento e del tipo di cambiamento avvenuto precisando il contesto relazionale e situazionale in cui il cambiamento si manifesta e delle relative modalità espressive. Bisogna anche precisare gli interventi terapeutici, psicoterapeutici o psicofarmacologici o di riabilitazione neuropsicologica messi o meno in atto, la durata di tali interventi e il tempo di risposta ottenuta.

Obiettivo finale è quello di poter stabilire l'eventuale "stato di malattia" o di disagio sopravvenuto, adottando un criteri comparativo tra il prima e il dopo, al fine di riuscire a comprendere il significato che ha avuto per quella persona quel particolare evento lesivo sul suo diritto fondamentale/costituzionale "bene salute" (art. 32 Costituzione italiana) o "bene diritto inviolabile dell'uomo come singolo nella sua personalità e nel suo assetto psicologico, relazioni familiari e affettive, attività di riposo interpersonali e relazionali" (art. 2 Costituzione italiana).

### 2.3 I tests

I mezzi a disposizione del consulente per l'identificazione dell'eventuale patologia e/o disturbo causato dall'evento lesivo sono, oltre ai colloqui clinici ed anamnestici, alla raccolta di informazioni (come da quesiti specificati dal giudice), anche batterie di test psicologici (tests ampiamente diffusi e controllati) quali tra gli altri: test di livello come la **WAIS** che permette di rilevare il livello globale di intelligenza espresso in termini quantitativi sull'esistenza o meno di equilibrio delle funzioni psichico/intellettive del soggetto, quindi ha una funzione specifica e i dati che fornisce sono unici in quanto offre un quadro attendibile delle capacità cognitive e della relazione tra queste e i fattori emotivi. Un test di personalità (nella forma di questionario) come l'**MMPI II**, è il più utilizzato per la diagnosi clinico nosografia per l'individuazione eventuale di patologia; i test grafici, tra cui il **disegno della figura umana di K. Machover** che offre l'opportunità di valutare il grado di maturità intellettuale del soggetto, ottenendo l'espressione di sé della persona e il modo di collocarsi nel proprio ambiente; il test di tipo proiettivo **Rorschach** ossia un test volto allo studio degli aspetti affettivi della personalità, dell'organizzazione delle difese del legame tra percezione e immaginazione. Si basa sull'interpretazione che il soggetto fornisce a figure non strutturate presentate in 10 tavole. Sfruttando il meccanismo inconscio della **proiezione**, il paziente consente allo Psicologo di tracciarne il quadro della personalità, con particolare riferimento alle caratteristiche

di **tratto**, ossia a quegli aspetti caratterologici più stabilizzati (questi sono solo alcuni dei tests che possono venir utilizzati in ambito forense).

Dopo tutta la raccolta dei dati necessari e con l'utilizzo dei test, lo psicologo o psichiatra forense procede alla stesura della relazione di consulenza e la deposita in tribunale nei tempi prescritti dal giudice. Potrà venir chiamato ad esporre quanto è risultato dalla sua analisi e potrà trovarsi a rispondere alle domande degli avvocati di parte. Il Consulente di parte invece, potrà presiedere agli accertamenti effettuati dal C.T.U. senza però intervenire durante le consulenze.

## Conclusioni

I temi del danno psichico ed esistenziale sollecitano attualmente molti momenti di riflessione, specialmente per il rischio dell' eccessiva estensione di tali concetti, con la conseguenza di incorrere in strumentalizzazioni.

La difficoltà maggiore si riscontra nel dover coniugare la dimensione psicologico-giuridica con quella valutativa, che permetta di quantificare un eventuale danno e di rapportarlo ad una specifica causa.

Purtroppo come è ben noto ai professionisti, e parlo di psicologi e psichiatri forensi, che da molti anni si trovano ad operare in tale ambito affrontare il problema delle sofferenze interne della persona male si coniuga con gli aspetti risarcitori delle tabelle quantitative del danno alla persona. A tal proposito vorrei citare l'Avv. Cesari, che durante un intervento al "Corso di Formazione in Psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense" (2008) discutendo sulla questione del risarcimento del danno esistenziale ha affermato che questo "dovrebbe essere un risarcimento integrale, deve comportare per il soggetto danneggiato gratificazione individuale, altrimenti ci appare parziale e non esaustivo".

Vorrei chiudere con l'auspicio che questo argomento del risarcimento per i danni alla persona possa presto trovare un riconoscimento univoco da parte delle figure professionali coinvolte nella perizia, attraverso l'ausilio o meglio la formazione continua di un collegio peritale composto da più figure professionali, disposte a comprendere e discutere, qualora ce ne fosse bisogno, ognuno il punto di vista dell'altrui competenza. Può essere idealismo credere nel grande potere della parola?

## Bibliografia

DOMINICI, R., (2006) *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè Editore, Milano

DOMINICI, R., MONTESARCHIO, G., (2003) *Il danno psichico. Mobbing, bulling e wrongful life: uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni*, Collana Strumenti per il lavoro psico- sociale ed educativo, Franco Angeli Editore, Milano

FORNARI, U., (2005) *Trattato di psichiatria forense*, Utet, ed. III

## Articoli

PONZANELLI, G., *Le tre voci di danno non patrimoniale: problemi e prospettive*, 2004

D'APOLLO, L., *Danno biologico: casi e principi giurisprudenziali*, 2008

VIOLA, L., *La responsabilità civile e il danno*, 74 e ss, 2007, Halley ed.

CAPRI, P., *Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell'accertamento del danno psichico, esistenziale e morale. Il punto di vista della psicologia forense*, Estratto dal Convegno nazionale "Il risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno- I punti di vista della psicologia forense e della medicina legale e sociale sui quesiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione", 2008

CAPRI, P., *La valutazione del danno psichico. Questioni metodologiche e riflessioni psicologiche- Il danno alla persona: rilievi dottrinali, giurisprudenziali e psicologici relativi all'autonomia del danno psichico, del danno esistenziale e del danno morale*, Newsletter AIPG, n. 22, Luglio-Settembre 2005

## **Siti internet visitati**

Motore di ricerca Google: Costituzione italiana

[www.ILSole24Ore.com](http://www.ILSole24Ore.com)

[www.altalex.it](http://www.altalex.it)

[www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it)

[www.aipgitalia.org](http://www.aipgitalia.org)